

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5237}

PROPOSTA DI LEGGE **d’iniziativa del deputato PERROTTA**

Modifica all’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
in materia di detenzione di armi antiche

Presentata il 27 agosto 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di detenzione di armi antiche è antiquata e sicuramente non adatta ai tempi moderni. Essa parte dal presupposto che anche con le armi antiche si può uccidere, cosa certamente possibile, ma fino ad oggi poco probabile.

Infatti, è poco credibile che qualcuno possa uccidere o ferire una persona con un fucile o con pistola a pietra focaia. Con la presente proposta di legge si intende pertanto permettere la detenzione di armi antiche non in condizione di sparare, in quanto oggetti di arredamento e di antiquariato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle armi da botto, da fuoco e con pietra focaia, lunghe o corte, purché di modello di fabbricazione antecedente al 1900 e non in condizioni di sparare automaticamente. Tali armi possono liberamente essere trasportate, detenute, acquistate e vendute ».

